

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI ROMANO CANAVESE ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTA STATUTO.

03. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORI E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE DI ROMANO CANAVESE COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI ROMANO, CASCINE E CANTON MORETTI.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 11,5 , SI TROVA M. 265 SUL LIVELLO DEL MARE E CONFINA CON I COMUNI DI SCARMAGNO, PEROSA, MERCENASCO, STRAMBINO, PAVONE ED IVREA.

03. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI IN ROMANO C.SE IN PIAZZA RUGGIA N. 01.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLE DENOMINAZIONI DELLE BORGATE E FRAZIONI E DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE. 06 . UFFICI DECENTRATI POSSONO ESSERE APERTI IN ALTRE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE PER MIGLIORARE L'EFFICENZA E L'EFFICACIA DEI SERVIZI EROGATI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA, OLTRE A QUELLO ESISTENTE NEL PALAZZO CIVICO, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATO E DAI REGOLAMENTI, ANCHE, NELLE FRAZIONI E NEI QUARTIERI CON PARTICOLARE DENSITA' ABITATIVA .

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' , L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA IL MEDESIMO CHE DA SEMPRE VIENE ADOPERATO NEL

DOCUMENTI UFFICIALI, SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE FARNE DECRETARE L'USO DAL MINISTERO COMPETENTE QUALORA RISULTASSE MANCANTE DI TALE AUTORIZZAZIONE, QUINDI IL COMUNE VERRA' DOTATO DI UN GONFALONE IL CUI USO SARA' STABILITO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI PRINCIPALI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

E) IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE SOCIALI E RAZZIALI PREVEDENDO L'INTEGRAZIONE NEL PROPRIO TESSUTO DI MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE ANCHE EXTRACOMUNITARIE.

ART. 06

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI, SPECIFICATI DA UN REGOLAMENTO, PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI, AI TOSSICODIPENDENTI, AI MALATI DI MENTE.

03. VIGILA SUL TERRITORIO E SULL'IMPREDITORIA, PUBBLICA E PRIVATA, PER GARANTIRE UN POSTO DI LAVORO SICURO, SALUBRE E STABILE, DOTANDOSI DI UNA REGOLAMENTAZIONE CHE STABILISCA PRINCIPI, CRITERI E PARAMETRI DI CONTROLLO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, ED ATTUANDO UNA PROPRIA STRUTTURA.

ART. 07

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' .

ART. 08

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE ESPRESSIONI DELLA LINGUA, DEL DIALETTO, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO E IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL'ARTT. 07, COMMA 05, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL'ARTT. 73, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA' ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 09

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE E ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATICO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA' .

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 10

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 03, COMMI 05, 06, 07 ED 08, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 12

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL'ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 13

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, CHE PER LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI PRIVILEGIANDO LE FORME COOPERATIVE;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 15

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA IL POTERE DI COSTITUIRE E MODIFICARE IL PROPRIO ORDINAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' , DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' E DELLE PROPRIE FUNZIONI.

ART. 16

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' , E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E DAI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA' , TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' .

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, IL REPERIMENTO E LA

DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' .

ART. 17

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LA SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO, DEFINITO ALL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO, CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA PUBBLICA E LA VOTAZIONE PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 21 E 22 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 19

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E'

STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 20

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. I TEMPI E LE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEFINITI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 21

NUMERO PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, PUO' DELIBERARE SOLO SULLE PROPOSTE GIA' COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI ED AD ALLONTANARSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 22

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI.

ART. 23

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO PREVEDE E STABILISCE LE MODALITA' PER POSSIBILI INTERROGAZIONI, ISTANZE O PETIZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO PRESENTE IN SALA.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA A PORTE CHIUSE.
04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO PUBBLICI E DEVONO ESSERE FIRMATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

ART. 24

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI PUO' ARTICOLARE IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.
04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLA PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 26

COMMISSIONI SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI.
03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO, N. 570.

ART. 27

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO I E AL CAPO II DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 02

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 28

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA' , SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 29

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. 01 CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATA MOTIVAZIONE SCRITTA NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA E DOPO CHE LO STESSO ABBIA POTUTO FORNIRE GIUSTIFICAZIONI.
04. CIASCUN CONSIGLIERE TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE ED OGNI ASSESSORE ESTERNO DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA'

STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 30

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO E DALLE LEGGI.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL'ARTT. 45, COMMI 02 E 04, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

07. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ED ALLA GIUNTA E AI CAPOGRUPPO CONSILIARI.

ART. 31

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01.

ART. 32

SURROGA

01. LA SURROGA DISCIPLINATA DALLE LEGGI E DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

ART. 33

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE NON RICOPRE AL MOMENTO INCARICHI DI GIUNTA E CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, COSI' COME PROCLAMATI DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO N 01, ALL'ATTO

DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. A PARITA' DI VOTI ASSUME LA CARICA IL PIU' ANZIANO DI ETA' .

ART. 34

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SARANNO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 03

LA GIUNTA

ART. 35

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' , DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 36

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI. DUE DEI QUATTRO ASSESSORI POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ARTT. 33, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. GLI ASSESSORI ESTERNI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED ASSESSORE E DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA SPECIFICHE PER LA DELEGA CHE ANDRANNO A RICOPRIRE.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI NON POSSONO ESSERE SCELTI TRA I CANDIDATI CHE NON SONO RISULTATI ELETTI.

04. GLI ASSESSORI ESTERNI POSSONO PARTECIPARE AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 37

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO - PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE L'ELEZIONE;
 - B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALLO ARTT. 34, COMMA 02, E 39, COMMA 01, LETT. B), N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 38

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 39

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI PROCEDE AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI

VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, COMPUTATO IN UN MASSIMO DI MESI SEI, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 40

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, SI PROVVEDE IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESIEDUTA DAL SINDACO USCENTE.

08. LA SEDUTA PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE. DALLA VOTAZIONE RESTANO COMUNQUE ESCLUSI GLI ASSESSORI ESTERNI.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 41

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL'ARTT. 39, COMMA 01, LETT.

B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL PREFETTO. SI APPLICANO I COMMI

02, 03, 04, E 05 DELL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SONO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 42

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154 , LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 39, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 39 DE PRESENTE STATUTO.

ART. 43

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DELLA NOTIFICA GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL' INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMUNI 03 E 04 DELL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI COMPIUTI NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI

LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SUA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTT. 39, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' .

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE COMPETENZE PER MATERIA DEI SINGOLI ASSESSORI E LE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA ADOTTA UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' .

ART. 45

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA' , NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

04. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE QUALORA TALE ADEMPIMENTO NON SIA ATTRIBUITO AL SINDACO;
- G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE E CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI;
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI

- RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLE REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, CON RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO;
05. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO;
06. SVOLTE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

ART. 46

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
06. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SU ESPRESSA RICHIESTA DELLA STESSA PER DARE CHIARIMENTI E SUPPORTO IN MERITO A PARTICOLARI ARGOMENTI, TECNICI ESTERNI, I COMPONENTI DI COMMISSIONI CONSILIARI O CONSULTIVE E I CONSIGLIERI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
07. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA (ASSESSORI IN CARICA E SINDACO).

ART. 47

ATTI

01. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO

COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' . IN TAL CASO SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

02. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DA PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 48

SINDACO

01. IL SINDACO CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI - ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE LE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTO - ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

07. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 05 E 06 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 49

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) CONVOCA LA GIUNTA CON ATTO INFORMALE E LA PRESIEDE;

C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' POLITICO - AMMINISTRATIVA DEGLI ASSESSORI;

D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

E) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE:

01. RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

02. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO IL SEGRETARIO FUNGE DA UFFICIALE ROGANTE;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE E DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142;

H) PUO' CONCLUDERE, ACQUISITO IL PARERE DELLA GIUNTA, ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

I) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE;

L) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

M) INDICE I REFERENDUM COMUNALI E NE CONVOCA I COMIZI;

N) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

O) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' , AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;

P) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

Q) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;

S) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

T) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

U) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

V) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 50

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' .

03. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI ED INFORMATI AI SEGUENTI CRITERI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI MA PER PROGETTI - OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
04. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN SETTORI FUNZIONALI.

ART. 51 PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32, COMMA 02, LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.
03. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
 - C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
 - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51, COMMA 07, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.
02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:
- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI,

PROGETTAZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONI DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALE D'INCASSO;

M) ROGA I CONTRATTI, ANCHE QUELLI IN CUI HA PRESIDUTO LA COMMISSIONE D'APPALTO.

ART. 53

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 54

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 55

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 56

VICARIO

01. NEL CASO IN CUI IL COMUNE POSSA DISPORRE DI UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O TITOLO EQUIVALENTE, POTRA' ESSERE PREVISTA, CON APPOSITA MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA, LA FIGURA DEL "VICE SEGRETARIO", CHE AGIRA' IN QUALITA' DI COLLABORATORE E SOSTITUTO DEL SEGRETARIO IN CASO DI ASSENZA.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 57

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' , OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO SALVO QUANTO STABILITO DALL'ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 58

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 59

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' , AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL COMUNE ADERISCE A CONSORZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE REPUTA ONEROSO GESTIRE IN PROPRIO.

ART. 60

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE PLURIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 61

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONI, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI A USI CIVILI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA. I TERRENI DESTINATI AD USO CIVICO DEL COMUNE RISULTANO AMMONTARE, COME SI EVINCE DAL CATASTO DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI DI TORINO, AD HA 165.1551 E, SECONDO LE NUMEROSE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, APPARTENGONO ALLA POPOLAZIONE LOCALE PERCHE' QUEST'ULTIMA, FIN DA EPOCA IMMEMORABILE, TRAEVA DAGLI STESSI I FRUTTI NECESSARI PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 62

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 08, COMMI 03 E 04, DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 63

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, NONCHE' QUELLI ESECUTIVI DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 64

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT.

44, COMMA 04, DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E RENDICONTO DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL

COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

TITOLO 06

CONTROLLO INTERNO

ART. 65

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI E ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 66

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO DEVE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRÀ DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 07

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

ART. 67

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 68

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 69

CONVENZIONI IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 70

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, DOVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA' .

ART. 71

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:
A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
B) INDIVIDUARE, ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 08

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 72

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 73

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, SULLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, POSSONO AI SENSI DI LEGGE PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL

PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE, AI SENSI DI LEGGE, PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 74

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE TENDENTI A PERSEGUIRE INTERESSI COLLETTIVI E CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA IN FUNZIONE DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO VIENE FORNITA DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI.

03. LE MODALITA' DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 75

PETIZIONI E PROPOSTE

01. IL 05% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU

QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE NECESSITA' COMUNI.

05. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 74 DEL PRESENTE STATUTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE O PER LA PROPOSTA, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPOSIZIONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

06. LA PETIZIONE ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

07. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA SESTO NON RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO TENUTO COMUNQUE A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

08. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

TITOLO 08

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 76

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 77

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, IN POSSESSO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

ART. 78

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER

I FINI DI CUI ALL' ARTT. 72 DEL PRESENTE STATUTO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO IN CONFORMITA' CON QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL' ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE.

ART. 79

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

01. NELL' AMBITO DELLE FINALITA' PERSEGUITE DALL' ENTE ISTITUITO L' ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

02. I CRITERI E LE MODALITA' PER L' ISCRIZIONE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. PER OTTENERE L' ISCRIZIONE ALL' ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO ASSICURARE LA NON CONFLITTUALITA' DEI PROPRI FINI CON QUELLI DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURAZIONE DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONE.

ART. 80

DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL' ALBO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL' ALBO:

A) SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIFICHE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI, PER MEZZO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DI CUI ALL' ARTT. 81;

B) POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DALLE STESSE ORGANIZZATE LA CUI CONCESSIONE COMPETENTE LA GIUNTA COMUNALE;

C) POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA ED AI BENI E SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTI DAI REGOLAMENTI.

ART. 81

COMMISSIONI CONSULTIVE

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL COMUNE COSTITUISCE LE COMMISSIONI CONSULTIVE.

02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI FORMAZIONE DI FUNZIONAMENTO.

03. LE COMMISSIONI CONSULTIVE SONO PRESIEDUTE DA MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE O DA LORO DELEGATI E SONO FORMATE DA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL' ALBO COMUNALE.

ART. 82

POTERI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

01. LE COMMISSIONI CONSULTIVE POSSONO, NELLE MATERIE DI COMPETENZA:

- A) ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI A RICHIESTA O SU PROPRIA INIZIATIVA, SU ATTI COMUNALI;
- B) ESPRIMERE PROPOSTE AGLI ORGANI PER L'ADOZIONE DI ATTI;
- C) ESPRIMERE PROPOSTE PER LA GESTIONE L'USO DI SERVIZI COMUNALI;
- D) CHIEDERE CHE IL SEGRETARIO COMUNALE O I RESPONSABILI DEI VARI UFFICI COMUNALI VENGANO INVITATI ALLE SEDUTE PER L'ESPOSIZIONE DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE.

02. IL REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, TENENDO CONTO DELLE MATERIE AFFIDATE ALLE VARIE COMMISSIONI CONSULTIVE, PRECISERA' GLI ATTI PER I QUALI LA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SARA' OBBLIGATORIA.

TITOLO 08

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 03

REFERENDUM

ART. 83

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 10% DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE, GLI EFFETTI, E LE MODALITA' DI RECEPIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.